



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA

Unica

SENTENZA

Il Giudice di Pace di PESCARA, Dott. GAETANO MARANO, all'udienza del giorno 11 dicembre 2025, celebrata in modalità cartolare, nella causa civile R.G. n.1513 / 2024

vertente tra

P.D.A. (CF ...) - Avv. A.S.

-OPPONENTE-

contro

COMUNE (CF ...)

(rappresentato e difeso dal funzionario delegato)

-OPPOSTO-

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI: come in atti

ha pronunciato

SENTENZA

con il seguente dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Rigetta il ricorso proposto da P.D.A. avverso il verbale di contestazione n. ... del 9.12.2023, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale del Comune di ..., disponendo l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 183,25, comprensivi di spese, ed



a pagarsi in favore dell'Amministrazione resistente, con le modalità da questa determinate e nei termini di cui all'art.7 comma 11 D.Lvo n.150/2011.

Nulla per le spese del giudizio.

Cenni sul processo e motivi della decisione

P.D.A. propone opposizione al verbale n. ... del 9.12.2023, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale del Comune di ... per la violazione del combinato disposto di cui agli artt.41/11 e 146/3 C.d.S. (superamento linea d'arresto all'intersezione semaforizzata e prosecuzione della marcia nonostante luce rossa a suo carico). Unico, articolato, motivo di ricorso è quello secondo il quale il ricorrente, giunto all'intersezione ed arrestata la marcia per la presenza di luce rossa, si avvedeva di un veicolo dei VV.FF. sopraggiungente a sirene spiegate da tergo, sicché era costretto ad oltrepassare la linea d'arresto, per lasciare libero il passaggio del ridetto veicolo dei VV.FF. Tardivamente costituitosi, il Comune resistente insiste per il rigetto del ricorso, rilevandone l'infondatezza. Espletata prova testimoniale, mutata la persona del giudice nel corso del processo, all'udienza in epigrafe indicata, tenuta con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., la causa passa in decisione.

In via preliminare, va respinta l'eccezione di parte ricorrente e di cui al verbale d'udienza del 11.9.2024, peraltro nemmeno riproposta, inerente alla tardiva costituzione del Comune e, quindi, l'inutilizzabilità dei documenti allegati e prodotti e relativi all'infrazione contestata, al relativo accertamento ed alla notifica del verbale. Deve, infatti, trovare applicazione il principio di diritto secondo il quale *Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione* (Cass.civ.n.1887/2019). D'altronde e recentemente, la Suprema Corte ha chiarito come il giudice, in ogni caso, abbia finanche il potere d'ufficio, a prescindere dall'attività della P.A., di acquisire tutti gli elementi utili e necessari per la ricostruzione di tutto il rapporto sanzionatorio: *In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione*



di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (Cass.civ.n.17041/2025).

Nel merito, il ricorso si rivela palesemente infondato. L'assunto del ricorrente e la prova testimoniale a supporto risultano radicalmente smentiti dalla prova oggettiva dei fotogrammi e, soprattutto, del filmato concernente la violazione, dai quali si ricava pacificamente che: 1) il ricorrente non ha mai arrestato la marcia all'intersezione semaforica proiettante luce rossa; 2) il veicolo dei Vigili del Fuoco non aveva i lampeggianti accesi e procedeva a velocità moderata, arrestando la marcia in corrispondenza del semaforo con luce rossa, quindi potendosi escludere un intervento d'urgenza in atto; 3) il ricorrente non si è portato dopo la striscia di arresto, per poi fermarsi, per consentire il passaggio veicolo dei Vigili del Fuoco, ma ha proseguito la marcia, senza mai fermarsi, affrontando e superando l'intersezione.

L'attento esame del filmato, piuttosto, evidenzia come nel momento in cui il ricorrente doveva ancora approssimarsi alla linea d'arresto, il semaforo dava già luce gialla ed il transito deve, pertanto, attribuirsi ad un evidente errore di calcolo del P.D.A., il quale, invece, ha ritenuto di poter impegnare l'intersezione, confidando nella permanenza della luce gialla.

Nulla per le spese del giudizio, atteso che il Comune resistente ha costituito la difesa con proprio personale interno.

Così deciso in PESCARA il 11-12-2025

Il Giudice di Pace

Dott. GAETANO MARANO

